



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 DEL 24/03/2022**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE TECNICA AL PRG VIGENTE. ADEGUAMENTO AL PARERE DI COMPATIBILITA' AL P.T.C.P. ESPRESSO DALLA CO.PI.T. IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTI.**

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **19:20**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 12** ed assenti, sebbene invitati, **n° 1** come dal seguente prospetto:

<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>	<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA		X	10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16/09/2015, si è dato avvio alla procedura di variante al P.R.G. vigente;
- è stata esperita la fase informativa e di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini, prevista con la deliberazione di Giunta n° 123/2015 sopra citata;
- con determinazione RG n. 557/2016 è stato dato incarico per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. all'Arch. Giustino Vallese;
- necessitando dare attuazione alla normativa in tema di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006, per l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, con determinazione RG n. 223/2018 si è dato incarico all'Arch. Francesca Garzarelli per la redazione della V.A.S. a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale;
- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2018, esecutiva, ha altresì adottato lo Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 11/08/2011, eseguito dal professionista incaricato Geologo Dott. Mirco Angelini e dal collaboratore Dott. Mauro Di Nisio, poi successivamente validato dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DPC029;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03/08/2018 si è dato avvio alla procedura di V.A.S. e, con nota prot. n. 16.898 del 07/08/2018, è stato trasmesso alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) il rapporto preliminare di "Scoping", acquisendo successivamente le valutazioni/pareri/ricieste inerenti il rapporto da parte delle A.C.A. interessate e, nello specifico, del Servizio Regionale del Genio Civile di Teramo, della Provincia di Teramo, dell'ARTA Abruzzo e del Servizio Valutazioni Ambientale della Regione Abruzzo, pareri tempestivamente trasmessi al tecnico incaricato per le valutazioni di competenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto preliminare di piano per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. e, in data 10/12/2018, la variante per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G. è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Urbanistica;
- in data 21/12/2018, in pubblica assemblea nella sede comunale, la variante è stata illustrata dal professionista incaricato;
- con determinazione Reg. Gen. n. 858 del 26/11/2018 si è dato incarico al Geologo Mirco Angelini per la redazione della Relazione Geologica - Geomorfologica a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, professionista che, con nota assunta al protocollo generale in data 10/01/2019 al n. 599, ha rimesso la documentazione tecnica relativa all'incarico;
- nelle more dell'adozione dell'adeguamento e aggiornamento cartografico e normativo generale del Piano Regolatore vigente, l'Amministrazione, al fine di contemperare il principio del rispetto e tutela dell'ambiente (di cui all'art. 9, comma 2, Cost.) con quello della libertà d'iniziativa economica (di cui all'art. 41, comma 1, Cost.), ha ritenuto necessario adottare, come in effetti ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019, una variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., per garantire la sostenibilità futura dello sviluppo urbanistico e manifatturiero nel territorio comunale (modificando, pertanto, parzialmente gli artt. n. 36, Sottozona D3 - Industria e 37, Zona E: Agricola);
- tale variante è stata pubblicata e depositata ai sensi della L.R. 18/1983, testo vigente e, in particolare, si è provveduto alla fase di pubblicazione (B.U.R.A., quotidiano e manifesti murali) e di deposito per 45 giorni degli atti a libera visione al pubblico, a partire dal giorno 13/02/2019;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Genio Civile Teramo, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 11/03/2019 al n.

5432, ha espresso parere favorevole nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 0670672001, n. 380, art. 89, parere propedeutico all'adozione della variante;

- l'Arch. Giustino Vallese, professionista incaricato della redazione dell'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, con nota assunta al protocollo generale in data 01/04/2019 al n. al n. 7184, ha rimesso la necessaria documentazione tecnica;
- l'Arch. Francesca Garzarelli, professionista incaricato della redazione della documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica a supporto del procedimento di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale, con nota assunta al protocollo comunale in data 02/04/2019 al n. 7215, ha rimesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica che costituisce parte integrante della variante;
- previa acquisizione delle dichiarazioni rese dai consiglieri comunali in ordine all'articolo 35 della Legge Regionale 12/04/1983, n. 18, testo vigente e dell'articolo 78 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con deliberazione consiliare n. 28 del 08/04/2019, esecutiva, l'Amministrazione comunale ha poi adottato la variante tecnica per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale;
- unitamente alla documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), la variante adottata è stata idoneamente pubblicata, come previsto dalla vigente normativa, e - in particolare - ne è stata data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente, sezione n. 19 - Pianificazione e governo del territorio, ponendola in libera visione al pubblico per 60 giorni, decorrenti dal 21/08/2019;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta variante generale, nei termini fissati sono pervenute n. 130 osservazioni;

Ciò debitamente premesso,

#### **CONSIDERATO** che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, si è provveduto all'esame e alle controdeduzioni alle 130 osservazioni al PRG, apportando le conseguenti modifiche allo strumento urbanistico adottato;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. della Legge n° 241/90 e ss. Mm. e ii., con nota n° 13693 del 01.07.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma **semplificata** e in modalità **asincrona** ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della medesima Legge, volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni e/o enti interessati, necessari all'approvazione definitiva della Variante di Adeguamento e aggiornamento del PRG in oggetto dal parte del Consiglio Comunale;
- in esito alla Conferenza predetta, la Provincia di Teramo, con nota n° 25837 del 10.12.2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 1893 del 09.12.2021, relativa al parere ex art. 20 del Dlgs n° 267/00;
- con le predetta Determinazione, la Provincia, nell'esprimere il preliminare parere di compatibilità con il PTCP, ha manifestato la necessità che il Comune procedente " ... *si adegui a quanto evidenziato e apporti le necessarie e richieste modifiche ed integrazioni come di seguito specificate:*

#### **1. PARTE NORMATIVA**

- **Art. 18 comma 10:** *la superficie destinata a viabilità, ai sensi del D. M. 1444/68, non concorre alla determinazione dello standard (a differenza di quanto ammesso dalle N.T.A. della presente variante al P. R. G.) per cui il Comune dovrà chiarire il motivo che ha portato a tale decisione.*
- **Art. 21:** *il Comune dovrà chiarire se esiste contraddizione tra quanto affermato al comma 5 "è comunque fatta salva la facoltà di poter utilizzare tali superfici in tutti gli ambiti edificabili del*

territorio” e quanto affermato al comma 3 “Il meccanismo consiste nell’attribuire un valore di superficie edificabile anche alle aree destinate a standard e soggette a vincolo preordinato all’esproprio”.

- **Art. 21 comma 5:** tra i valori assegnati alle diverse sottozone (F1-F3-F4) individuate al comma 4, manca quello per la sottozona F4 mentre compare quello della sottozona F2 che non è elencato al comma 4.
- **Art. 40 comma 12:** non è specificato il dato dimensionale dell’aumento di cubatura.
- **Art. 46 comma 11:** il Comune deve chiarire perché ha soppresso il comma 11 che riporta una importante definizione dell’unità minima aziendale”.
- **Art. 50 e 51:** la previsione del lotto minimo rispettivamente di 5 ettari e di 3 ettari è da applicarsi sia per l’imprenditore agricolo a titolo principale che per chi non ha tale titolo. L’introduzione di tali modifiche obbliga a modificare anche il comma 10 dell’art. 46 che, invece, richiama l’utilizzo della norma dell’ad. 70 della L.R. 18/83 per tutti gli ambiti agricoli individuati dal Piano.
- **Art. 53:** al comma 4, si stabilisce la superficie minima di mq. 2.500 per poter realizzare le nuove costruzioni in lotti liberi da edificazione mentre al comma 5 la superficie minima del lotto è individuata in mq. 1.500.
- **Art. 66 comma 13:** la possibilità data agli operatori privati di chiedere “carichi insediativi maggiori nelle A.T.E o modificare le destinazioni d’uso previste o altro parametro urbanistico” deve essere considerata variazione al piano comunale e quindi deve essere valutata sulla base di analisi e verifiche dell’attuazione del P. R. G. e della necessità della richiesta. Come tale, la variante deve ottenere il parere della Provincia di compatibilità al P. T. C.P.
- **Art. 66 comma 13:** la possibilità di frazionare le previsioni dell’A TE in più programmi operativi è possibile solo con l’invarianza delle capacità insediative e della dotazione di aree per standard.
- **Art. 66 comma 22:** la percentuale del 20% indicata per superare la verifica delle aree produttive attuate è da intendersi quale percentuale massima di aree non attuate.
- **Art. 66 comma 22:** la variante necessaria per rendere effettivamente insediabili le “aree di trasformazione speciali” deve avere il preliminare necessario parere della Provincia di compatibilità al P. T. C. P.
- **Art. 66 comma 25:** va definito il numero di unità immobiliari che si possono formare a seguito dell’ampliamento del fabbricato esistente.

## **2. RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE**

**2.1** Il Comune dovrà presentare un elaborato cartografico in scala 1:25.000 (sia in formato cartaceo che digitale) che attesti la nuova perimetrazione di tutti gli ambiti del P. T. C.P. considerando che:

- le aree “a rischio geologico ed idrogeologico” (ad. 6) dovranno riportare l’apposito simbolo “ad ondine” individuato nella cartografia del piano provinciale, così da distinguerle da quelle “di interesse bio-ecologico”
- bisognerà indicare, con uguale grafia ed in modo univoco, il perimetro delle “aree di interesse bioecologico” (art. 5) senza alcuna distinzione tra esistenti e di nuova configurazione (come oggi graficizzato nella tav. 46.b.4);
- la tav. 44.b.2 del P.R.G. individua le “aree agricole di rilevante interesse economico” oltre che le aree interessate dalle colture a vigneto, frutteto ed oliveto e le aree definite “ad alto valore agronomico”. Tutte queste categorie dovrebbero entrare a far parte delle “aree agricole di rilevante interesse economico” perché queste, per definizione di cui all’ad. 24 delle N. T.A. del P. T. C.P., comprendono le aree in cui “la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale”. Pertanto, il Comune dovrà valutare il ridisegno del sistema rurale di rilevante interesse economico tenendo conto della necessità di creare sistemi spazialmente continui e non troppo frammentati;
- anche i sistemi insediativi (recenti consolidati, recenti in via di consolidamento, nuclei ed insediamenti sparsi, monofunzionali) vanno ripерimetrati sulla base delle nuove previsioni insediative e delle retrocessioni effettuate;

- le cartografie depositate evidenziano una potenziale modifica delle previsioni del P. T. C.P. per quello che riguarda il territorio agricolo “periurbano” e “di rilevante interesse economico” che dovranno essere cartografati nella nuova loro localizzazione;

- sempre le cartografie depositate evidenziano una potenziale modifica delle “aree di interesse paesaggistico ed ambientale” delimitate dal P. T. C.P. determinata dalla previsione di “zone E2 aree agricole di interesse paesaggistico-ambientale” in ambiti che il P. T. C. P. ha, invece, classificato come “agricoli normali”;

Solo dopo la presentazione della tavola sopra descritta (che potrà contenere anche l’indicazione cartografica del limite del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 17 comma 2bis), questo Servizio potrà esprimere il parere di merito sulle modifiche cartografiche al P. T. C. P. richieste dal Comune.

**2.2** Nel territorio comunale di Mosciano Sant’An gelo, il P. T. C.P. individua alcuni crinali, un elemento focale ed alcuni elementi strutturanti del paesaggio agrario, tutti rientranti tra le “emergenze percettive” di cui all’art. 11 delle N. TA. del P. T. C. P. Per ognuna di queste, la variante al P. R. G. dovrà, se necessario, precisarle cartograficamente a scala adeguata, e dovrà definire le norme di uso e di intervento: per i crinali qualora siano rimasti liberi da insediamenti storici o consolidati i profili devono essere conservati integri e liberi da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere, anche nelle loro vicinanze, che ne possano modificare la percezione visiva; per gli elementi focali e gli elementi organizzatori del paesaggio rurale è fatto divieto di qualsiasi alterazione che ne comprometta le caratteristiche formali di tracciato e vegetazionali; dovrà inoltre essere garantita la loro percezione visiva dai centri abitati circostanti e dalle infrastrutture viarie.

**2.3** La variante al P.R. G. realizza il censimento delle case in terra, quale patrimonio da conservare. E’ opportuno che le stesse siano inserite quali “beni architettonici civili” di cui all’art. 10 delle N. TA. del P. T.C.P. attraverso la precisazione, a scala adeguata, dei perimetri comprendenti anche aree esterne ai medesimi ma ad essi pertinenti e la definizione cartografica degli ambiti e/o delle fasce di rispetto, per garantire la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti; infine, occorre precisarne le norme di uso e di intervento. Tale rilievo vale anche per gli altri manufatti e siti di interesse archeologico, storico, artistico e documentario schedati dal P. T C.P. per i quali non si hanno prescrizioni in normativa.

**2.4** Alla presente variante non si impone il passaggio in Conferenza di Pianificazione nell’ambito del Sistema Territoriale Complesso o dell’Unità Insediativa in quanto sono verificati i tre requisiti di cui all’art. 1bis comma 12 necessari per escludere il ricorso alla Conferenza, vale a dire:

- la variante non prevede ulteriore consumo di suolo agricolo (le contenute nuove espansioni sono compensate dalla sottrazione di aree non utilizzate);

- la variante attiva processi di razionalizzazione e riqualificazione di parti di territorio anche attraverso la trasposizione di aree edificabili;

- la variante non prevede sul proprio territorio la collocazione ex novo di servizi a valenza provinciale, sub-provinciale e intercomunale come elencati all’art. 7 del “Disciplina della Conferenza di Pianificazione”;

**2.5** Non essendosi determinato ulteriore consumo di suolo, il Comune non è obbligato a prevedere forme di compensazione ambientale (art. 17 comma 2ter) nè ad individuare i “depositi verdi” (art. 21bis) dove localizzare gli interventi di miglioramento ambientale. Tuttavia, se ritenuto opportuno oltre che utile, il Comune ha la facoltà di procedere ad approvare il Regolamento per la compensazione ambientale.

**2.6** Le modalità di edificazione lungo i crinali liberi da edificazione sono contenute all’art. 82 comma 3 stabilendo che “Ogni attività edificatoria lungo i crinali è sospesa fino alla redazione di apposito Regolamento di attuazione per le zone agricole o revisione di quello vigente, che disciplinerà le modalità di inserimento dei nuovi manufatti nel paesaggio del crinale.” Si sottolinea che, prima della approvazione del Regolamento citato, ogni edificazione lungo i crinali è da intendersi vietata.

**2.7** Relativamente alla individuazione di aree in sottozona “E6 agricola di supporto e concentrazione” si rileva che alcune di esse non assumono i caratteri tipici della stessa (“ambiti in zona agricola all’interno delle quali sono già presenti edifici sparsi collocati lungo la viabilità comunale e dotati della necessaria infrastrutturazione di opere di urbanizzazione primaria” art. 53 comma 2,) ma riguardano singole abitazioni o fasce quasi completamente libere da edificazione. Per quest’ultime, si propone lo stralcio a meno che non siano già state approvate con il precedente P.R. G. (vedasi allegati FI e F2).

### **3. DIMENSIONAMENTO**

*Relativamente al dimensionamento, considerati i dati elaborati nel paragrafo “Dimensionamento della variante tecnica: verifiche”, mancando del tutto i dati relativi all’insediabilità dei 19 PA\_nn (Piani e Programmi attuati o in fase di attivazione) e dei PRRU (Piani di Recupero e Riqualificazione Urbana), in questa fase non può che rinviarsi l’espressione del parere successivamente alla presentazione, da parte del Comune, dei dati dimensionali dei PA e PRRU. Infatti si ritiene che tali aree possano esprimere quantità rilevanti che devono necessariamente essere prese in considerazione nel dimensionamento del Piano.*

### **4. DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PUBBLICI**

*La variante dimostra l’attenzione prestata alla dotazione del territorio comunale di standard capaci di far funzionare i sistemi urbani e di soddisfare le necessità dei cittadini: infatti, si rileva una buona distribuzione dei servizi pubblici sull’intero territorio comunale in modo da servire tutti gli ambiti comunali individuati. Si nota anche uno sforzo per dare una soluzione alla effettiva disponibilità delle aree a standard (attraverso forme di perequazione e di cessione vantaggiosa) e alla localizzazione di alcuni standard in specifiche zone del territorio con l’individuazione dei “depositi verdi”.*

*Si evidenzia la notevole dotazione di “attrezzature di interesse pubblico” (F5) localizzata nel Capoluogo e a Mosciano Stazione in quanto ambiti che necessitano di vaste aree per servizi, in special modo quelli dell’istruzione e quelli istituzionali.*

*Si rilevano:*

*- la mancanza dello standard di attrezzature di interesse comune a Maggi per mq. 584 che però è di poca rilevanza ed è, comunque, superabile con la eccedente disponibilità di aree a verde pubblico e con la eccedente dotazione di attrezzature di interesse comune di Montone;*

*- la mancanza dello standard di attrezzature di interesse comune e verde pubblico a Santa Maria dell’Arco che è superabile vista la posizione dell’ambito, stretto tra Ripoli e Mosciano Stazione che presentano una notevole eccedenza di aree sia destinate alle attrezzature di interesse comune che al verde pubblico.*

### **5. UTILIZZO E CONSUMO DEL SUOLO E COMPENSAZIONI AMBIENTALI**

*Ribadito che il confronto tra singole destinazioni del precedente Piano e quelle della variante attuale non è possibile in quanto mancano i dati di occupazione del suolo del piano vigente, il confronto tra occupazione generale del suolo della variante attuale riporta una diminuzione di oltre 6 ettari di territorio utilizzato a scopo insediativo, effetto delle retrocessioni e della restituzione alle attività agricole di territori finora inutilizzati.*

### **6. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**6.1** *Gli ambiti territoriali definiti dalla variante quali “A TS Ambiti di trasformazione speciale” sono da considerarsi in aderenza a quanto riportato dall’art. 66 comma 19 delle N.T.A., ambiti “susceptibili di possibile futura trasformazione territoriale” ed assumono “valore esemplificativo di ipotesi di trasformazione territoriale”. Quindi, non rappresentano ambiti immediatamente insediabili: il Comune dovrà rispettare quanto stabilito dal comma 22 dell’art. 66 delle N. T.A. per cui “Le possibili previsioni di trasformazione saranno oggetto di apposita variante puntuale dello strumento urbanistico vigente, in mancanza della quale in tali zone si applicheranno le disposizioni della sottozona agricola di riferimento, il ricorso alla Variante puntuale dovrà essere accompagnata da una verifica della saturazione minima delle aree di espansione prevista dal PRG nel comprensorio produttivo; la verifica non potrà risultare inferiore al 20% complessivo delle superfici territoriali rappresentate dalle AT.E, e diviene condizione affinché si possa procedere alla trasformazione urbanistica delle AT.S.”*

**6.2** *La presente variante individua n. 113 comparti di attuazione molti dei quali sono collegati tra loro dal disegno degli standard, in modo da dare a questi la continuità spaziale necessaria: nella fase attuativa dei singoli comparti il Comune dovrà rispettare l’attuale disegno degli spazi pubblici e non permettere modifiche al disegno degli stessi che abbiano ripercussioni anche sulla continuità degli spazi a standard salvo modifiche che propongono nuove sistemazioni degli spazi pubblici di cessione in continuità. In buona sostanza, ciò che rileva è la conservazione della non frammentazione degli standard di Piano a prescindere dalla loro ubicazione.*

**6.3** *Per alcuni ambiti, si riscontra la sovrapposizione delle destinazioni urbanistiche dettate dalla variante, quali ad esempio, quella di “area agricola di interesse bioecologico” e quella di “verde*

*pubblico” con quella di “fascia di rispetto del sistema idrografico”: il Comune dovrà valutare se le normative contrastano tra di loro, dando così luogo ad incomprensioni e nei qual caso va modificata la cartografia.*

*6.4 Gli ambiti denominati “aree agricole di supporto e concentrazione” non sono da considerarsi zone di completamento residenziale da ampliare nel corso del tempo, bensì particolari zone individuate esclusivamente per porre rimedio all’abbandono del territorio agricolo.*

**DATO ATTO** che il tecnico redattore del Piano, con nota acquisita al n° 5171 di protocollo dell’Ente in data 08.03.2022, ha fatto pervenire gli elaborati (in formato cartaceo, qui richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati) relativi alle modifiche e integrazioni richieste dalla Provincia, come sopra riportate, ai fini dell’adeguamento delle previsioni della Variante al parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi;

**RITENUTO** necessario pronunciarsi sulle richieste di adeguamento al parere reso dalla CO.PI.T. e trasfuso nella Determinazione Dirigenziale n° 1893 del 09.12.2021, relativa al parere ex art. 20 del Dlgs n° 267/00, formulato dalla Provincia di Teramo in sede di Conferenza dei Servizi, apportando – per l’effetto – le necessarie e richieste modifiche e integrazioni di cui alla documentazione rimessa con la nota sopra citata;

**VISTO** il fascicolo predisposto dal tecnico progettista di Piano, Arch. Giustino Vallese, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non essendone materialmente allegato;

**RICHIAMATA** la seguente legislazione di riferimento:

- D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, Art. 20;
- Legge Urbanistica 17/08/1942 n.1150 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 12/04/1983 n.18/83 “*Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio Regione Abruzzo*” e successive modiche e integrazioni;
- Legge Regionale 03/03/1999 n. 11 “*Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.”*”;
- Legge Regionale 14/03/2000 n.26 “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 03/03/1999, n. 11*”;
- D.P.R. 06/06/2001 n° 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

**ACQUISITI**, ai sensi dell’art.49 del DLgs n°267/2000, i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione indetta dal Sindaco-Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Presenti n. .... (...); Voti favorevoli n. ... (...); contrari n. ... (...); astenuti n. ... (...)  
(.....);

## **DELIBERA**

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, della quale costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge 07.08.1990, n.241 e, per l’effetto,

**DI PRENDERE ATTO** del parere reso ex art. 20 del Dlgs n° 267/00, espresso dalla Provincia di Teramo in forza della Determinazione Dirigenziale n° 1893 del 09.12.2021, pervenuta con nota n° 25837 del 10.12.2021;

**DI ADEGUARE** la variante tecnica al PRG a quanto evidenziato dal parere n° 8/2021, reso dalla CO.PI.T. di Teramo in sede di Conferenza dei servizi e richiamato nella citata DD n° 1893/2021, secondo le modifiche, le integrazioni e i chiarimenti contenuti negli elaborati esplicativi rimessi dal progettista di Piano e acquisiti al n° 5171 di protocollo dell'Ente in data 08.03.2022;

**DI STABILIRE** che variante tecnica per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale sarà integrata/modificata con gli elaborati grafici e normativi che evidenzieranno le variazioni introdotte a seguito della presente deliberazione, e che il tutto sarà eseguito dal tecnico progettista;

**DI TRASMETTERE** alla Provincia di Teramo il presente atto, corredato dalla relativa documentazione, al fine di permettere la conferma del parere definitivo di compatibilità al PTCP;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Urbanistico, l'assolvimento delle necessarie e successive incombenze, in esecuzione della presente deliberazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della LR n° 18/83, nel testo vigente;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, il Consiglio Comunale, con separata votazione

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/00.

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Tecnica - Urbanistica**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 21/03/2022

**Il Responsabile del Settore**  
(Dott. Lodovico Emilio Serranò)

---

Si dà atto che la Consigliera Giorgia Camaioni è presente da remoto con collegamento informatico audio-video , giusto Decreto n.2 del 23/03/2022, come da richiesta acquisita al protocollo generale dell'Ente n.6554/2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Acquisito** il parere tecnico ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

**Udita** la relazione del Sindaco il quale, nel sintetizzare il contenuto della proposta, ritiene opportuno sospendere momentaneamente la seduta consiliare, affinché il tecnico Arch. Giustino Vallese, possa meglio illustrare i contenuti degli adeguamenti richiesti dalla Provincia in sede di Conferenza dei Servizi e da lui formulate (**cf Alleg n.2**);

**Posta** a votazione la proposta di sospensione, la stessa viene accolta all'unanimità dei presenti (p.12);

La seduta è sospesa alle ore 20.00;

Alla riapertura della seduta consiliare (ore 20.15), la Segretaria procede di nuovo all'appello: risultano **presenti n.12** Consiglieri, e **assenti n.1** (Luca Lattanzi);

**Udita** la relazione del Sindaco, il quale propone di correggere quanto proposto dall'Arch. Vallese, nella parte relativa all'art. 27 Sottozona A4, della richiesta di adeguamento e, nello specifico, in luogo dei 300 mt, di limitare alla distanza di 20 mt, la fascia di salvaguardia relativa alle case di terra, fatte salve le costruzioni già autorizzate a distanza inferiore, come testualmente riportato **nell'Alleg.n.1**);

**Uditi** i vari interventi, riportati in sintesi , nell'**Allegato n.2**);

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione delle modifiche riportate nell'Allegato 1);

**Posta** a votazione dal Sindaco, la modifica di cui sopra è cenno, la stessa **viene approvata** come segue:

Favorevoli **n. 8** (Galiffi, Di Massimantonio, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia);

Contrari **n.4** (Cianella, Baldini, Lallone, Iezzi);

**Posta** a votazione dal Sindaco, la proposta di delibera che precede, si ottiene:

**Con voti** favorevoli **n.8** (Galiffi, Di Massimantonio, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia) e contrari **n.4** (Cianella, Baldini, Lallone, Iezzi) espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- **di approvare come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, nonché l'Allegato 1).**

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Stante** l'urgenza del provvedimento;

**Con voti favorevoli n.8** (Galiffi, Di Massimantonio, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia) e contrari **n.4** (Cianella, Baldini, Lallone, Iezzi) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- **di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma – del Tuel.**

**Esce dall'aula il Consigliere Burrini Antonio (p.11)**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 30/03/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 30/03/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 24/03/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2022 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---